## Scuola 24 del 20.02.2019:

## L'insegnante non risponde del danno all'alunno provocato imprevedibilmente da un terzo estraneo alla scuola

I docente non è responsabile per omessa vigilanza se un alunno della sua classe durante l'ora di lezione viene ferito a causa di una condotta di un soggetto estraneo alla scuola. Al risarcimento del danno, pertanto, sono tenuti i responsabili del fatto illecito e non anche la scuola o l'insegnante. A deciderlo è la Cassazione con l'ordinanza 4719, depositata ieri, avente ad oggetto una vicenda del tutto singolare: il ferimento di un alunno a causa del lancio di una cartella dalla strada contro la finestra della classe.

## II caso

La vicenda si è svolta nel lontano 2002 in una scuola elementare di Palermo, quando, mentre era in corso una lezione, un ragazzo dall'esterno dell'istituto lanciava una cartella contro la finestra della classe, mandando in frantumi un vetro che scheggiava e danneggiava un occhio di uno sfortunatissimo alunno. In seguito, i genitori del minore citavano in giudizio sia l'insegnante presente in aula che l'allora ministero della Pubblica istruzione, oltre che i familiari del ragazzo che aveva provocato il danno, quali esercenti la sua potestà genitoriale.

In primo grado il Tribunale condannava questi ultimi al risarcimento di una ingente somma di denaro, sia in favore dell'alunno ferito che dei suoi genitori, mentre nessuna responsabilità veniva addebitata alla docente, in quanto il danno era ritenuto dipendente «esclusivamente dalla culpa in vigilando dei genitori del minore danneggiante».

Il verdetto cambiava però in appello, dove i giudici estendevano la responsabilità anche all'insegnante, e in solido al ministero, ritenendo che questa avrebbe dovuto provare di aver posto in essere tutte le misure idonee a evitare il danno. Per la Corte d'appello, cioè, vista la vicinanza dell'aula alla strada pubblica e l'età dei discenti, «sia l'insegnante sia il plesso scolastico avrebbero dovuto apprestare maggiore vigilanza sugli alunni esposti a maggiori rischi provenienti dall'esterno».

## L'insegnante non è responsabile

La questione giunge così in Cassazione dove la difesa della docente rimarca il fatto che mai questa avrebbe potuto impedire un evento di un terzo estraneo al plesso scolastico. Il comportamento del ragazzo danneggiante, in sostanza, sarebbe stato del tutto imprevedibile e non normale, e quindi «ascrivibile al fortuito» e non imputabile all'insegnante in alcun modo.

La Suprema corte condivide questa tesi e annulla la decisione dei giudici di merito, che appare del tutto non plausibile e illogica. Ebbene, i giudici pongono l'accento sulla mancanza in concreto di una condotta esigibile dell'insegnante volta ad evitare il danno. In sostanza, affermano laconicamente i giudici di legittimità, non può presumersi che l'amministrazione scolastica sia responsabile per il comportamento tenuto da un terzo che, transitando all'esterno della scuola, possa recare nocumento agli allievi.